



## ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APRILE 2016

Documento sui criteri per la composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio d'Amministrazione.

In vista del rinnovo dell'organo amministrativo, previsto nella prossima assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile prossimo in 1° convocazione, avute presenti le Disposizioni di Vigilanza per la banche emanate dalla Banca d'Italia con circ. 285/2013 e in particolare quanto previsto al titolo IV, cap. I, sez. IV, il Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere degli Amministratori Indipendenti, ha identificato preventivamente la propria composizione ottimale, confermando l'adeguatezza delle linee guida previste all'art 2 del "Regolamento sulla composizione e per l'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione", intitolato "Requisiti quali-quantitativi per la composizione ottimale del Consiglio d'Amministrazione", che così recita:

### **"Regolamento sulla composizione e per l'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione"**

#### **Art. 2 - Requisiti quali-quantitativi per la composizione ottimale del Consiglio d'Amministrazione**

*"Il Consiglio d'Amministrazione individua, in occasione della convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata a rinnovare il Consiglio stesso, la sua composizione quantitativa ottimale, coerente con i requisiti qualitativi individuati nel terzo paragrafo del presente articolo, al fine di garantire un adeguato funzionamento in relazione alle dimensioni ed alla complessità della Banca e del suo Gruppo.*

*Il Consiglio d'Amministrazione individua inoltre l'insieme delle diverse professionalità e caratteristiche dei Consiglieri necessario per disporre complessivamente di adeguata conoscenza del sistema economico-finanziario e dello svolgimento dell'attività bancaria, oltre che adeguata consapevolezza e sensibilità alla gestione e al controllo dei rischi.*

*A tal fine il Consiglio d'Amministrazione auspica che siano soddisfatte le seguenti condizioni*

- rappresentanza dei principali settori economici con riferimento al territorio in cui la banca opera in quanto espressione del ceto imprenditoriale o delle relative associazioni;*
- rappresentanza del mondo accademico o delle professioni (con riferimento al settore economico e/o finanziario e/o giuridico) con esperienza maturata per almeno un triennio;*
- rappresentanza di figure portanti esperienze professionali diversificate, maturate nel settore della gestione imprenditoriale e/o*

*manageriale di imprese complesse e/o enti complessi, pubblici o privati per almeno un triennio;*

- esperienza specifica maturata nel settore bancario e/o assicurativo e/o finanziario nel ruolo di amministrazione e/o direzione (dirigente/ quadro con funzioni direttive) e/o controllo.*

*Inoltre il Consiglio di Amministrazione auspica che nel complesso la sua composizione preveda una rappresentanza di figure portanti esperienze formative diversificate e la presenza di almeno 2 Consiglieri che abbiano ricoperto la carica di Amministratore della Cassa di Risparmio di Asti per almeno un triennio nel corso degli ultimi due mandati.*

*Tali requisiti, insieme alla composizione quantitativa ritenuta di volta in volta ottimale, sono portati a conoscenza dei Soci ogniqualvolta l'Assemblea sia chiamata a nominare uno o più Consiglieri d'Amministrazione, in tempo utile affinché gli stessi ne possano tenere conto. A tal fine è altresì opportuno che la proposta di candidati avanzata dai soci o dal Consiglio venga corredata di un curriculum volto a identificare per quale profilo teorico ciascuno di essi risulta adeguato.”*

Il Consiglio d'Amministrazione, al termine del processo di autovalutazione svolto secondo quanto previsto dal citato Regolamento, ha valutato che, al fine di poter tenere adeguatamente conto delle molteplici professionalità e competenze ritenute necessarie e previste dal citato Regolamento all'art.2, nonchè in considerazione del recente allargamento del perimetro di Gruppo, risulterebbe adeguato un Consiglio, pur sensibilmente ridotto rispetto all'attuale (13 componenti), attestato nella fascia media del range previsto dallo Statuto, che prevede un numero di componenti variabile da 9 (nove) a 13 (tredici), secondo la determinazione che viene stabilita dall'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione, rammentando che la Banca d'Italia, con nota prot. 0371668/15 del 2/4/2015 di trasmissione dei provvedimenti relativi alla modifiche statutarie di CRAsti e Biverbanca, aveva fatto presente che “in considerazione delle caratteristiche dimensionali e operative delle banche in oggetto, la Vigilanza si attende che il numero complessivo dei consiglieri di amministrazione, per entrambi gli intermediari, si attesti al livello minimo previsto statutariamente” (9 componenti) suggerisce comunque ai Soci di recepire le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza.

Resta salvo quanto previsto dalle vigenti norme in tema di requisiti degli Esponenti aziendali.

Per la modalità ed i termini di presentazione delle liste si rimanda all'art. 12 dello Statuto Sociale.